



COMUNE DI NAPOLI

AREA ENTRATE

Servizio Gestione Canoni e altri Tributi

Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

- adottato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Presupposto del canone	3
Art. 3 – Soggetto passivo	3
Art. 4 – Criteri per la determinazione del canone	3
Art. 5 - Tariffe	3
Art. 6 - Riduzioni	4
Art. 7 – Calcolo del canone	5
Art. 8 – Disposizioni finali	5

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, inclusi i tratti di strada cui all'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. n. 285/1992, destinati ai mercati nel Comune di Napoli realizzati anche in strutture attrezzate, in applicazione di quanto disposto dalla Legge n. 160/2019, art.1, commi da 837 a 845.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone concessorio, limitatamente alla componente legata all'utilizzo del bene oggetto della concessione, di natura patrimoniale, e, nei casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 2 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, anche al coperto o in locali chiusi.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 4 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone per l'occupazione mercatale è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - 1.1. tariffa differenziata per zona del territorio, sulla scorta della classificazione delle strade, effettuata in base al valore economico dell'area e al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, come risultante dall'allegato E del "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale nel territorio del Comune di Napoli";
 - 1.2. superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - 1.3. durata dell'occupazione; per le occupazioni permanenti, il canone è determinato sulla base della durata della concessione, computando per intero sia il mese di decorrenza, sia quello di termine della concessione; per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione;
 - 1.4. tipologia di occupazione, tenendo conto della categoria merceologica trattata.

Art. 5 - Tariffe

1. Le tariffe base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, di cui al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019, distinte secondo la classificazione delle strade di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

Classificazione strada	importo tariffa/mq
Categoria A	€ 70,00
Categoria B	€ 65,00
Categoria C	€ 60,00

2. Le tariffe base giornaliere per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, distinte secondo la classificazione delle strade di cui al precedente articolo, sono le seguenti:

Classificazione strada	importo tariffa/mq
Categoria A	€ 2,00
Categoria B	€ 1,80
Categoria C	€ 1,60

Art. 6 - Riduzioni

1. Per le occupazioni permanenti mercatali con cadenza settimanale e bisettimanale, è prevista una riduzione nella misura indicata nel seguente prospetto:

Classificazione strada	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza settimanale	% riduzione tariffa/mq per occupazione permanente con cadenza bisettimanale
Categoria A	10%	5%
Categoria B	30%	15%
Categoria C	60%	30%

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge 160/2019, alle tariffe base giornaliere di cui al prospetto riportato nel precedente articolo sono applicate le seguenti percentuali di riduzione, in relazione alla durata dell'occupazione:

Durata dell'occupazione	% riduzione tariffa/mq
fino a 3 ore	50%
da 3 a 6 ore	25%
oltre 6 ore	nessuna riduzione

3. In presenza di mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata un'ulteriore riduzione del 30% sul canone calcolato per le occupazioni temporanee, secondo quanto in precedenza riportato.

Art. 7 - Calcolo del canone

1. Il canone è il risultato della formula $C = T \times D \times S \times \beta$, dove:
 - 1.1. C sta per Canone;
 - 1.2. T per la Tariffa determinata secondo le modalità di cui all'art. 5;
 - 1.3. D per la Durata di cui all'art. 4
 - 1.4. S per la superficie in metri quadrati;
 - 1.5. β per il coefficiente tipologico.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. I versamenti già effettuati in base alle forme di prelievo in vigore fino al 31/12/2020 e riferiti a concessioni e autorizzazioni rilasciate e/o vigenti nel 2021, costituiscono acconto dell'importo dovuti a titolo di canone unico, calcolato in base al Regolamento.
3. Per il procedimento di rilascio degli atti di concessione di suolo pubblico nei mercati, si rinvia al "Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche" del Comune di Napoli, nonché al quadro normativo vigente in materia.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 844 della Legge 160/2019, le attività di accertamento e riscossione del canone e dell'indennità di occupazione abusiva, in caso di assenza di titolo concessorio, sono realizzate secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il valore attribuito al coefficiente β dell'articolo 7 è pari a 1.
6. Per l'anno 2021, ai mercati in sede propria, nelle more di apposita deliberazione di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe, sono applicate le tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29/03/2019, il cui ammontare è comprensivo anche della componente correlata all'erogazione dei servizi.
7. In presenza di piani di rateizzazione già approvati e vigenti o successivi alla data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 (31 gennaio 2020), a fronte dei quali risultano rate scadute e non pagate, trova applicazione quanto disposto al punto 5 dell'articolo 56 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento, se riferita alla particolare materia trattata.